

# STATUTO

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa sotto la denominazione «**Fondazione Bande a Sud-Marcello Taurino Onlus**».

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” deve essere utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Trepuzzi al Corso Garibaldi n. 10.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché essa rimanga nell’ambito territoriale del Comune di Trepuzzi.

## **Art. 2 - Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare, valorizzare, promuovere la tradizione popolare della banda.

La Fondazione ha come scopo l’organizzazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed organi competenti per il turismo.

Persegue, altresì, l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione di attività funzionali.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
- promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

E' esclusa la temporanea partecipazione alla Fondazione e l'astensione dalla stessa partecipazione non sospende in alcun modo i doveri contributivi.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e indicati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

La Fondazione è licenziataria esclusiva del marchio "Bande a Sud".

Il patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

### **Art. 4 - Entrate**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

### **Art. 5 - Fondatori.**

Il comune di Trepuzzi, avendo provveduto alla dotazione del patrimonio iniziale, è l'unico socio fondatore.

### **Art. 6 - Sostenitori**

Alla Fondazione possono partecipare come Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche

o private, che per elargizioni o donazioni di beni materiali od immateriali, od ancora attraverso un contributo di lavoro, abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione e che si obblighino per almeno tre anni a corrispondere una quota annuale di sostegno al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di ciascun Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

In presenza di una partecipazione collettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Sostenitore al raggruppamento, che assume in quanto tale le relative prerogative di cui al presente Statuto.

I Sostenitori godranno di specifiche agevolazioni determinate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

La qualità di Sostenitore viene meno al cessare della contribuzione al fondo di gestione.

#### **Art. 7 - Aderenti**

Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota annuale al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8 - Prerogative degli Aderenti**

La qualità di Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione.

Gli Aderenti godranno di specifiche agevolazioni determinate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

#### **Art. 9 - Altre categorie**

Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o dallo svolgimento delle attività, manifestino il proprio sostegno mediante la prestazione di beni e/o contributi e/o servizi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.

### **Art. 10 - Esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti**

Fermo restando la perdita della qualità di sostenitore ed aderente quale conseguenza del mancato versamento degli oneri, il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, l'esclusione dei medesimi:

1. per grave inadempimento dei propri obblighi e doveri;
2. per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con la Fondazione e i suoi organi.

### **Art. 11 - Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione.
- il Revisore.

### **Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente dura in carica cinque anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- tiene e cura i rapporti con le autorità, gli enti e le pubbliche amministrazioni;

- firma gli atti e quant'altro occorra per l'espletamento di tutti gli affari e le fattispecie deliberate, nonché tutti gli atti sociali che impegnano la Fondazione nei confronti di terzi;

### **Art. 13 - Consiglio d'amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- un rappresentante designato dall'Amministrazione Comunale;
- un rappresentante designato dall'Associazione Bande a Sud;
- un rappresentante designato dal Comitato Feste Patronali.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e di quanto preventivamente approvato dal Consiglio stesso, nei limiti della stretta pertinenza.

### **Art. 14 - Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente della Fondazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti, sentito, ove occorra, il Comitato Scientifico;
- approvare il piano annuale di attività, assicurandone la coerenza con le finalità della Fondazione;
- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali proposte di modifica dello statuto;
- redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- nominare, ove occorra, il Direttore Artistico in forza dei titoli e della comprovata esperienza nella organizzazione di festival bandistici;
- stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire il contributo minimo dovuto dai soggetti di cui agli artt. 6,7,8,9 e 10 del presente atto e deliberare l'acquisizione della relativa qualifica;

- stabilire, ai sensi del precedente art. 12, altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività della stessa, contribuiscano alle sue finalità, fissando modalità e misura di tali contribuzioni;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali finalizzati al perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie;
- stabilire direttive per promuovere l'adesione di "sostenitori" della Fondazione al fine di incrementare il patrimonio e meglio conseguire gli scopi e le finalità statutarie;
- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

#### **Art. 15 - Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di un consigliere.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri, a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail, da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza, o, in casi d'urgenza, mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 16 - Assemblea di Partecipazione**

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Soci Fondatori, dagli Aderenti e dai Sostenitori, a cui spetta formulare eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione, che devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata almeno una volta l'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Tale Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti.

Un consigliere comunale, indicato dalla minoranza, partecipa di diritto all'Assemblea di Partecipazione ed ha accesso agli atti della stessa.

Il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente al Direttore Amministrativo.

#### **Art. 17 - Revisore**

Il Revisore del Comune di Trepuzzi deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dal Comune di Trepuzzi e dura in carica tre esercizi.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la

Fondazione e i beneficiari delle somme; deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei consiglieri di amministrazione.

Il Collegio dei probiviri giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

La carica è gratuita.

#### **Art. 19 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi.

Il Comitato Scientifico fornisce il parere sulle delibere del Consiglio di Amministrazione, concorre alla definizione del piano annuale della attività, e vigila sulla conformità delle decisioni del Consiglio stesso alle finalità scientifiche e culturali della Fondazione.

Il Comitato svolge, altresì, funzione tecnico consultiva ove il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario.

I membri del Comitato hanno la facoltà di presenziare alle assemblee del Consiglio di Amministrazione.

La carica è gratuita.

#### **Art. 20 - Libri verbali**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Gli atti del Revisore devono essere trascritti su apposito registro.

#### **Art. 21 - Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio annuale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre, altresì, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre al Revisore.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore.

Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla relazione del Revisore deve essere data informazione pubblica alla comunità.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

#### **Art. 22 - Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 23 - Estinzione**

In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio della Fondazione verrà destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 - Norme residuali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.